

ART. 1

Le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza pubblica e sociale sono attribuite al Comune ai sensi degli articoli 22 e 25 del D.P.R. 24.7.1977, n.616.-

Le funzioni amministrative relative alla materia beneficenza concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi.-

Nelle funzioni di cui ai comma precedenti sono comprese le seguenti attività:

a) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

b) assistenza post-penitenziaria;

c) interventi a favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile del Comune;

d) interventi di protezione sociale di cui agli artt.8 e seguenti della legge 20.2.1958, n.75;

e) interventi e provvidenze già di competenza dell'E.C.A.;

f) assegnazione fondo sociale per l'integrazione di canoni di locazione di cui agli artt.75, 76, 77, 78 legge 27.7.1978 n.392.-

ART. 2

Nelle funzioni di cui alla lettera e) dell'art.1 sono compresi:

a) la cura degli interessi dei poveri e l'assunzione della rappresentanza legale, così davanti all'autorità amministrativa, come davanti alla autorità giudiziaria;

b) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza;

c) amministrare, mantenendo separati patrimonio e contabilità, lasciti e donazioni che il Comune sia stato autorizzato ad accettare, con applicazione determinata di scopo;

d) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni già assegnate all'E.C.A. a norma dell'art.5 della legge 3.6.1937, n.847.-

ART. 3

Il Comune provvede al conseguimento dei fini previsti dagli articoli precedenti:

Pubblici e con le rendite dei beni donati o lasciati genericamente ai poveri, quando non venga determinato l'uso o l'istituto in favore del quale l'elargizione sia fatta o quando la persona incaricata di determinarli non possa o non voglia accettare o disimpegnare l'incarico;

b) con le somme annualmente stanziare nel bilancio del Comune;

c) con le oblazioni di privati od enti diversi da quelli di cui sopra ad a);

ART. 4

Le funzioni attribuite al Comune di cui agli articoli precedenti sono esercitate dalla Giunta Municipale che si avvarrà dell'organo consultivo di cui all'articolo seguente.-

ART. 5

Organo consultivo dell'Amministrazione Comunale nel settore dei servizi sociali in genere ed in particolare nell'esercizio delle funzioni attribuite al Comune di cui agli articoli precedenti, è la Commissione Servizi Sociali costituita con deliberazione consiliare come segue:

- Sindaco o Assessore delegato ai servizi sociali, che la presiede;

- N. membri, nominati dal Consiglio Comunale tra persone elettrici del Comune.-

La Commissione è convocata dal Presidente ogni volta occorra e, di norma, almeno una volta, ogni 2 mesi.- Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.- Per la validità della seduta è necessario l'intervento della metà dei componenti.- I membri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica.- La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale alla prima seduta successiva all'avveramento di quanto detto al comma precedente.-

Alle riunioni della commissione possono partecipare, qualora se ne incontrasse la necessità per casi specifici, tecnici dei servizi socio-sanitari operanti nel nostro Comune; resta inteso che i non commissari non hanno diritto di voto.-

ART. 6

La Giunta Municipale può delegare alla commissione l'attuazione di iniziative ed assistenze comprese tra quelle contemplate dagli articoli precedenti, previa approvazione del progetto o programma di intervento che può essere proposto anche dalla Commissione stessa ed assunzione preventiva del relativo impegno di spesa.-

Nel progetto o programma di intervento dovranno essere previste le finalità perseguite, le modalità di intervento.-

ART. 7

La gestione finanziaria relativa agli interventi nella materia contemplata dal presente regolamento rientra in quella generale del Comune.-

Le singole spese faranno capo agli specifici stanziamenti del bilan-

Per gli interventi demandati alla Commissione ai sensi dell'art.6, l'economato comunale verrà dotato di appositi fondi mediante anticipazioni da trarsi sui capitoli di spesa cui gli intervenuti stessi fanno capo.-

L'economista è incaricato della esecuzione delle deliberazioni della Giunta e della Commissione ed è responsabile della regolarità delle spese che dovranno essere comunque ordinate con mandati della Giunta Municipale.-

L'economista dovrà presentare formale rendiconto ad intervento ultimo e comunque non oltre la chiusura dell'esercizio finanziario.-

ART. 8

Quando ne risulterà di evidente vantaggio, la Giunta potrà organizzare, su proposta della Commissione Consultiva, servizi a carattere non continuativo a livello intercomunale, purchè le spese di organizzazione risultino ripartite in equa proporzione tra tutti i Comuni interessati.-

ART. 9

La Commissione di cui all'art.5 rimarrà in carica per tutta la durata del mandato del consiglio di cui è stata eletta.-

In caso di rinnovo del Consiglio Comunale per elezioni, resterà in carica fino alla nomina della nuova Commissione.-